

Massimo Binelli

Consulente di Direzione e Organizzazione Aziendale

IL PUNTO SULLA PRIVACY

© Novembre 2004 Massimo Binelli. Tutti i diritti riservati.

Ai sensi della legge sui diritti d'autore e del codice civile, è vietata la riproduzione della presente pubblicazione o di parte di essa con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, tramite fotocopie, microfilm, registrazioni o altro, in tutti i Paesi.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), introdotto con il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, è legge vigente dal 1° gennaio 2004. A seguito di una proroga, come è noto, il termine ultimo per la predisposizione del Dps, il Documento programmatico sulla sicurezza, è stato spostato a fine 2004 e, salvo ulteriore proroghe, solo i soggetti che, per ragioni certificate, non saranno oggettivamente in grado di rendersi conformi alle prescrizioni di legge entro fine anno potranno far slittare l'adozione delle misure a tutela della privacy fino al 31 marzo 2005.

Nel corso degli ultimi sei mesi, ho ricevuto innumerevoli richieste di chiarimenti riguardo sia ai termini utilizzati dal legislatore sia agli obblighi di adeguamento, i cui confini, occorre ammetterlo, non sono sempre così chiari e definiti. Vista la ripetitività delle risposte che ho fornito, ho ritenuto opportuno raggruppare i temi più ricorrenti e ho deciso di pubblicare queste semplici "istruzioni per l'uso", a disposizione di tutti coloro che desiderano risolvere le ultime incertezze.

Per quanto concerne le definizioni, ho raccolto e spiegato nella tabella seguente le principali voci o locuzioni oggetto di quesiti, poiché si tratta dei termini attorno ai quali ruotano, come ho riscontrato, i dubbi di interpretazione più comuni. Ho impiegato il carattere grassetto per i termini o le locuzioni che rimandano ad altre definizioni.

TERMINE O LOCUZIONE	DEFINIZIONE
Titolare del trattamento	Dal Codice: «la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza». Per semplicità, possiamo identificare il titolare nel legale rappresentante del soggetto giuridico in questione (titolare di una ditta individuale, amministratore di una società eccetera).
Responsabile del trattamento	Dal Codice: «la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali ». In un'impresa, il responsabile del trattamento è la persona che si occupa della gestione del Dps, curando, spesso avvalendosi del supporto di consulenti esterni, l'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti.
Incaricato del trattamento	Dal Codice: «le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile ».
Interessato	Dal Codice: «la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali ». Si tratta, come è prevedibile, principalmente di clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori interni o esterni.
Dati personali	Dal Codice: «qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale».

Dati sensibili	<p>Dal Codice: «dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».</p> <p>Tutti i dati sulla composizione familiare raccolti da un'impresa per l'elaborazione delle buste paga, i dati inerenti alle visite mediche periodiche a cui si sottopongono i dipendenti, i dati necessari in fase di dichiarazione dei redditi sono dati sensibili.</p>
Dati giudiziari	<p>Dal Codice: «dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale».</p> <p>Ben poche imprese trattano dati giudiziari.</p>
Dati identificativi	<p>Dal Codice: «dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato».</p>
Trattamento	<p>Dal Codice: «qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuata anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati». Il trattamento può essere effettuato all'interno, ma anche all'esterno (outsourcing), presso strutture qualificate.</p>
Comunicazione	<p>Dal Codice: «il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione».</p>
Diffusione	<p>Dal Codice: «il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione».</p>
Banca di dati	<p>Dal Codice: «qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti».</p> <p>Una tabella contenente dati personali o sensibili elaborata con un programma come Access, Word o Excel, ad esempio, è da considerarsi banca dati.</p>
Analisi dei rischi	<p>Documento che si origina da un'accurata analisi degli strumenti informatici, dei programmi di elaborazione utilizzati e del contesto in cui si svolgono i trattamenti, suddiviso in tre categorie: eventi relativi al contesto (luoghi fisici e operatori); eventi relativi agli strumenti; eventi relativi al software. Nell'analisi, la valutazione dell'impatto sulla sicurezza di ciascun evento viene effettuata in relazione alla rilevanza e alla probabilità stimata dell'evento, tenendo conto degli obblighi di sicurezza e arrivando così a formulare indicatori omogenei per i diversi rischi da contrastare.</p>

Obbligo di sicurezza	I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure minime di sicurezza , i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Misura minima di sicurezza	Si tratta di un'azione (azione correttiva e/o preventiva, per utilizzare la terminologia della norma UNI EN ISO 9001:2000) tecnica, informatica, organizzativa, logistica e procedurale di sicurezza che configuri il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'art. 31 del Codice " Obblighi di sicurezza ", rilevati grazie all' analisi dei rischi .
Notificazione al Garante	L'art. 37 del Codice stabilisce che la notifica al Garante (autorità istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675) deve essere effettuata solo se il trattamento riguarda dati genetici, biometrici, sullo stato di salute, sessuali, sulla sfera psichica, sulla personalità (anche ai fini di ricerca e selezione del personale per conto terzi), sulla solvibilità (ai fini della valutazione del rischio di credito svolta per conto terzi). La maggior parte dei soggetti che effettuano trattamenti di dati non è tenuta a notificare alcunché al Garante, ma ciò, ovviamente, non esclude che tutti coloro che trattano dati personali (ditte individuali, società e professionisti) siano obbligati ad adottare le misure minime a tutela della privacy prescritte dal Codice.

Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice, invece, ho pensato di soffermarmi su alcuni aspetti importanti, tutti argomenti ampiamente trattati nei vari Dps che ho elaborato. In grassetto i termini e le locuzioni spiegati nella tabella delle definizioni riportata di sopra.

- 1) Il **titolare** di dati può nominare, ma non è obbligato a farlo, uno o più **responsabili del trattamento** tra i soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni sulla privacy. Per esperienza diretta, nelle aziende fino a 50-70 addetti il responsabile del Sistema Gestione Qualità, in genere, assume anche la qualifica di responsabile del trattamento, poiché le disposizioni introdotte dal Codice sostanzialmente approfondiscono i concetti dei punti 4.2.3 "Tenuta sotto controllo dei documenti" e 4.2.4 "Tenuta sotto controllo delle registrazioni" della norma UNI EN ISO 9001:2000.
- 2) Il **titolare**, anche tramite l'eventuale **responsabile**, deve provvedere a designare (meglio se per iscritto) gli **incaricati del trattamento dei dati personali**, individuando puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartendo apposite istruzioni in merito alle modalità di trattamento dei dati. Anche in questo caso, se il soggetto interessato adotta già un Sistema Gestione Qualità, possono essere rivisti e integrati i mansionari, per inserire i compiti e le responsabilità inerenti al **trattamento** dei dati.
- 3) Il **titolare**, anche tramite l'emanazione o l'aggiornamento di procedure operative interne o di documenti operativi, deve impartire adeguate istruzioni sia al **responsabile** sia agli **incaricati**. Inoltre, periodicamente il **titolare** deve controllare che vengano svolte, a tutti i livelli considerati, le operazioni di **trattamento dei dati personali** in conformità e nel pieno e assoluto rispetto della normativa vigente. L'addestramento per il **responsabile** e gli **incaricati**, e i controlli interni e/o esterni (per i trattamenti affidati in outsourcing), possono essere gestiti ed attuati dal Sistema Gestione Qualità, punti 6.2.2 "Competenza, consapevolezza e addestramento" e 8.2.2 "Verifiche ispettive interne".

- 4) A tutti gli **interessati**, ai sensi dell'art. 13 del Codice, il **titolare** o il **responsabile** deve consegnare (è ammessa anche la forma orale, ma è sconsigliabile per ovvi motivi di "onere della prova"), un'informativa contenente la descrizione delle finalità e delle modalità del **trattamento di dati**; della natura, obbligatoria o facoltativa, del conferimento; dell'esigenza di **comunicazione** a terzi dei dati raccolti.
- 5) Il consenso dell'interessato a svolgere le operazioni indicate nell'informativa deve essere richiesto per iscritto quando riguarda il **trattamento di dati sensibili**. Per tale motivo, la categoria di interessati maggiormente coinvolta è quella dei dipendenti e dei collaboratori.

A conclusione di questa breve riflessione sul tema della privacy, ritengo doveroso ricordare che la legge prevede per i casi di inosservanza pesanti sanzioni sia di natura civile e amministrativa sia di natura penale. Poiché (e anche quest'ultimo pensiero è basato su fatti noti) gli organi di vigilanza, e in particolar modo la Guardia di Finanza, hanno un carico di lavoro decisamente alleggerito dalla recente ondata di condoni e concordati, non è improbabile che vengano effettuati controlli per accertare l'applicazione delle disposizioni del Codice. È invece una previsione assolutamente più agevole quella che formulo riguardo alla certezza di intervento, con applicazione delle sanzioni, in caso di denuncia inoltrata da un interessato che avesse riscontrato una violazione della propria privacy o che non fosse riuscito ad esercitare i suoi diritti, sanciti dall'art. 7 del Codice.

Per ricevere altri chiarimenti riguardo agli argomenti che ho trattato, invito tutti i lettori (e gli amici dei lettori ai quali potrà essere trasmesso o segnalato questo documento) a contattarmi tramite il modulo di Richiesta informazioni del mio sito www.massimobinelli.it oppure inviando un'email all'indirizzo [studio\[at\]massimobinelli.it](mailto:studio[at]massimobinelli.it)